



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -  
TEMPO LIBERO

**N. 236**

**DETERMINAZIONE**

**del 12 aprile 2025**

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI  
DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2010.**

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO , Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Premesso che:

- la legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3 recante “Norme in materia di edilizia sociale” disciplina le procedure e le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale da parte dei Comuni;
- in particolare, l'art. 10 comma 1 della legge stabilisce che i Comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa previste da uno specifico regolamento regionale;
- l'art. 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, l'art. 1 del regolamento regionale 19/01/2018, n. 1/R e l'art.3 del regolamento regionale 8 aprile 2024, n. 3/R definiscono le situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della L.R. 3/2010;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 4 della L.R. 3/2010 e dell'art. 6 comma 2 del suindicato regolamento regionale 12/R/2011, per l'assegnazione di alloggi in situazione di emergenza abitativa il Comune, previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti, deve inoltrare la pratica alla Commissione, di nomina regionale ed istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, cui spetta l'accertamento della sussistenza degli stessi e l'espressione di apposito parere in merito;
- il Comune di Mondovì è stato definito ad alto disagio abitativo (A.D.A.) dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-8447 del 22 febbraio 2019;

- ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 3/2010, i Comuni ad alta tensione abitativa (A.T.A.) sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;
- con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2019, n.3/PSF, la Regione Piemonte ha precisato che:
  - ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 1 della L.R. n.3/2010, i Comuni ad alto disagio abitativo di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 21-8447 del 22/02/2019, sono da considerarsi ad alta tensione abitativa;
  - ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia sociale disposte dai Comuni al di fuori delle graduatorie ordinarie a far data dal 18 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2010, i requisiti da verificare sono quelli di cui all'art. 3 della L.R. n. 3/2010, come modificato dall'art. 106 della L.R. n. 19/2018;

Vista la nota del 18/03/2025 prot. n. 9291, acquisita al prot. n. 11836 del 19/03/2025, con la quale l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo ha comunicato che risulta sfritto, e conseguentemente disponibile per l'assegnazione, ai sensi della Legge Regionale 3/2010, l'alloggio di edilizia sociale sito in Via San Bernardo n. 36 - piano 2°, composto di due camere, soggiorno, cucina, servizi, ripostiglio e cantina per una superficie complessiva di 76 mq. (unità immobiliare 4424);

Vista la richiesta di assegnazione alloggio per emergenza abitativa ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera e ter) del Regolamento Regionale n.12/R/2011, modificato con regolamento regionale 19/01/2018, n. 1/R e 8 aprile 2024, n. 3/R, e la documentazione predisposta dal Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese, acquisita al prot. n. 15463 dell'11/04/2025, con la quale viene illustrata la situazione di grave disagio sociale ed abitativo in cui versa il nucleo familiare per il quale è stata posta in essere la richiesta, i cui dati e riferimenti rimangono mantenuti agli atti per ragioni di privacy;

Considerato, in particolare, come si evince da detta relazione, che per tale nucleo è necessario reperire urgentemente un'abitazione;

Verificato, altresì, che quanto dedotto nell'istanza è ulteriore conferma di una situazione già presumibile sulla scorta della nota acquisita al ns. prot. 36104 del 28/08/2024;

Ritenuto che la descritta situazione sia riconducibile alla fattispecie di emergenza abitativa, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera e ter) del citato regolamento regionale 12/R/2011, modificato con regolamento regionale 19/01/2018, n. 1/R e 8 aprile 2024, n. 3/R;

Richiamate le disposizioni che definiscono i parametri minimi per l'assegnazione degli alloggi, in particolare:

- l'art. 9 del richiamato regolamento regionale 12/R/2011, il quale, al comma 1, dispone che *“non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nell'Allegato A (Tabella 1. Dimensioni massime dell'alloggio da assegnare), in relazione alla composizione del nucleo”*;

- l'art. 10 del medesimo regolamento, che stabilisce che l'alloggio deve risultare adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri stabiliti nell'Allegato B;

Richiamato altresì il D.M. 5 luglio 1975, recante disposizioni in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;

Considerato che, in applicazione dei parametri normativi sopra richiamati ed in relazione all'esito positivo degli accertamenti svolti circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 3/2010, come modificato dall'art. 106 della L.R. n.19/2018, è possibile procedere all'assegnazione dell'alloggio menzionato a favore del nucleo familiare di cui alla summenzionata richiesta acquisita al ns. prot. n. 15463 dell'11/04/2025;

Riscontrato che detto soggetto di cui alla summenzionata richiesta acquisita al ns. prot. n. 15463 dell'11/04/2025 si è dichiarato disponibile all'assegnazione del menzionato alloggio di edilizia sociale, ed ha prodotto l'attestazione ISEE rilasciata ai sensi della normativa di settore;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione dell'alloggio di cui trattasi al predetto soggetto, per le motivazioni suesposte, fermo restando il parere favorevole da parte della Commissione istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo;

Dato atto che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva prevista dall'art. 10 della L.R. 3/2010, in quanto rientrante nel limite del 25% degli alloggi di edilizia sociale resisi disponibili per l'assegnazione nel corrente anno;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

## D E T E R M I N A

- 1) Di assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa e la documentazione depositata agli atti, al nucleo familiare della persona le cui generalità e la cui situazione è meglio dedotta

nell'istanza acquisita al ns. prot. n. 15463 dell'11/04/2025 l'alloggio di edilizia sociale sito in Via San Bernardo n. 36 - piano 2°, composto di due camere, soggiorno, cucina, servizi, ripostiglio e cantina per una superficie complessiva di 76 mq. (unità immobiliare 4424), ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/2010 e i suoi Regolamenti Attuativi e s.m.i., subordinatamente all'espressione del parere favorevole della Commissione istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo.

- 2) Di dare atto che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva prevista dall'art. 10 della L.R. 3/2010, in quanto rientrante nel limite del 25% degli alloggi di edilizia sociale resisi disponibili per l'assegnazione nel corrente anno.
- 3) Di inviare all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo copia del presente provvedimento di assegnazione, unitamente alla documentazione concernente il soggetto assegnatario.

Mondovì, li 12 aprile 2025

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE  
SGARLATO DIEGO \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa